

DIRITTO FAMIGLIA
Separazione consensuale
Gratuito patrocinio per tutti

Cassazione Civile sentenza 29 settembre 2020 n.20545

La Corte di Cassazione, Sezione II Civile, si pronuncia sull'ordinanza del Tribunale di Treviso che confermava la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio di separazione consensuale.

Il Tribunale, con ordinanza, aveva rigettata l'opposizione contro decreto di revoca emesso dal giudice della separazione rilevando che i procedimenti di separazione e divorzio non rientrano tra quelli per cui l'art. 76 quarto comma del [D.P.R. n. 115/2002](#) (Testo Unico in materia di spese di giustizia) esclude il cumulo dei redditi. La Cassazione rammenta che il conflitto di interessi tra coniugi è stato ritenuto esistente in casi di separazione giudiziale ([Cass. n. 30068/2017](#)) e che tale soluzione vada estesa anche al procedimento di separazione consensuale: l'accesso al giudizio (che può avvenire concordemente ma anche in via unilaterale, come previsto dall'[art. 711, secondo comma c.p.c.](#)) non esclude infatti l'esistenza di interessi confliggenti tra le parti (così Cass. n. 20385/2019).

I giudici osservano che anche in caso di procedimento consensuale può esserci possibilità di conflitto. L'accordo delle parti necessita pur sempre dell'omologa del giudice (che potrebbe ritenerlo non rispondente ai principi di ordine pubblico o agli interessi dei figli) o potrebbe comunque esitare in un assetto di interessi diverso rispetto a quello concordato.